Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Giovedì, 24 maggio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 24 MAGGIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità**: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export-A »; 6 % serie speciale « Export-B »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Export-A »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 15 maggio 1979.

(4577)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1979, n. **148**.
Proroga dei termini in materia di risanamento delle acque e di scarichi inquinanti, stabiliti dalle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visti gli articoli 7, 8 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in relazione alla complessività degli adempimenti previsti, di prorogare i termini di cui al primo comma dell'art. 7, al primo comma dell'art. 8, alla lettera *a*) del punto 1) ed alla lettera *a*) del punto 2) dell'art. 13 della citata legge n. 319/1976, nonché il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'art. 1-*ter* della legge 8 ottobre 1976, n. 690;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui al primo comma dell'art. 7, al primo comma dell'art. 8, alla lettera *a*) del punto 1) ed alla lettera *a*) del punto 2) dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'art. 1-*ter* della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono prorogati al 13 dicembre 1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COMPAGNA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 16

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1979, n. **149.**

Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978, per consentire ai comuni di ottemperare sia agli adempimenti connessi con le prossime consultazioni elettorali del mese di giugno 1979, sia a quelli derivanti dalle vigenti disposizioni fiscali che impongono agli stessi comuni l'obbligo di ricevere le dichiarazioni dei predetti redditi e di trasmetterle agli uffici distrettuali delle imposte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati al 30 giugno 1979 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte delle persone fisiche, società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Alla stessa data sono prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da parte dei sostituti d'imposta, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1978; nonchè i termini per la presentazione dei certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'art. 1 dello stesso decreto.

Devono altresì essere presentate entro il 30 giugno 1979 le dichiarazioni dei redditi i cui termini, ai sensi degli articoli 9, secondo e terzo comma, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono scaduti o scadono nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 29 giugno 1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 15

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Sessione ordinaria di aprile 1979 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1979 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 2.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici;

il numero del codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, numero 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, mo-

dificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, capitolo 3525 (« Contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 26 maggio 1978, numero 216) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1979
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 237

(4695)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Samit, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quarantadue balle di lana Sucida di origine e provenienza Francia la ditta Samit, via Gonzaga, 6, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 5053,80 di cui al modello *B*-Import n. 4592215 rilasciato dalla Banca agricola milanese in data 10 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara il 21 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni dodici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 811267 SR del 15 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i disguidi postali verificatisi nel corso dell'operazione, a danno della tempestiva ricezione di benestari bancari, non possono essere considerati esaminati, per la ditta dall'assolvere l'impegno assunto, in quanto, la richiesta di proroga per l'impegno poteva comunque essere inoltrata;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Samit di Milano, mediante fidejussione della Banca agricola milanese nella misura del 5 % di Lgs. 5053,80 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3961)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare in caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pesce congelato (v.d. 03.01) di origine Giappone e provenienza Spagna, la ditta S.p.a. Pesclaudio di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 25.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5242109 rilasciato dalla Cariplo di Milano in data 14 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta limitatamente a $ USA 17.982,39 è stata accettata dalla dogana di Livorno il 22 dicembre 1975, con un ritardo, quindi, di giorni otto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione mentre il residuo importo ($ USA 7.017,61) non scaricato doganalmente va a compensare una nota di credito, giusta precisazioni della banca fidejubente;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 973298 del 12 ottobre 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione di che trattasi, giusta quanto precisato dall'operatore nazionale, sarebbe stato determinato da non meglio precisate difficoltà di reperimento del prodotto sul mercato spagnolo e da ulteriori problemi incontrati per il trasporto della merce in Italia;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, con istanza del 14 luglio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima; sia per quanto attiene le circostanze di natura prettamente commerciale, ragionevolmente prevedibili, sia per quanto attiene le difficoltà incontrate per il trasporto vista la mancata richiesta di proroga al termine di validità dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a. di Milano mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Cariplo) di Milano nella misura del 5 % di $ USA 17.982,39 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3962)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Optikon, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di materiale ottico di origine e provenienza Germania occidentale la ditta Optikon S.r.l., via dei Giovi, 29, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 61.303,30 di cui al mod. *B*-Import n. 5603735 rilasciato dal Banco di Roma - Roma in data 3 settembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 10 novembre 1976 con un ritardo, quindi, di otto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 705733 del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento è stato determinato da cause direttamente riferibili alla volontà dell'operatore nazionale, in quanto non possono essere considerate impedimento obiettivo all'importazione della merce, le agitazioni sindacali interne all'azienda stessa;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Optikon di Roma

mediante fidejussione della sede di Roma del Banco di Roma nella misura del 5 % di D.M. 61.303,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3963)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvatore Orlando & C. S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di n. 1100 casse di sardine all'olio di oliva di origine e provenienza Spagna la ditta Salvatore Orlando & C. S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Pesetas 1.078.500 di cui al mod. *B*-Import n. 4339484 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 23 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 febbraio 1975 limitatamente a Ptas. 300.000 e quindi entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione; mentre per il residuo importo di Ptas. 800.000 (di cui Ptas. 778.500 a scarico del mod. *B*-Import) l'importazione definitiva è avvenuta in più tempi tra l'11 marzo 1975 e il 16 settembre 1975 con ritardi che vanno da giorni diciassette a giorni duecentosei rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 344216 del 3 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo allo scarso assorbimento del prodotto sul mercato interno all'epoca di cui la fornitura giunse a destinazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 7 aprile 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvatore Orlando & C. S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5 % di Ptas. 778.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3964)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rosa Rosa Legno Sud S.p.a., in Napoli-Barra.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 4.655 mc di legname di pino di origine e provenienza URSS la ditta Rosa Rosa Legno Sud S.p.a. di Napoli-Barra ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 264.100,23 di cui al mod. *B*-Import n. 4867236 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Napoli in data 28 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione definitiva è stata accettata dalla dogana di Trieste, limitatamente a Lire sterline 181.483,60, entro i termini e per la differenza di Lgs. 82.616,63, il 6 agosto 1976, con un ritardo di giorni trentanove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510556 del 17 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti dalla ditta sono caratterizzati da esigenze ed opportunità di esclusiva natura commerciale ed in quanto tali non indicative di uno stato di forza maggiore;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rosa Rosa Legno Sud S.p.a. di Napoli-Barra, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Napoli, nella misura del 5% del minore importo di Lgs. 82.616,63 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4009)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Razzoli S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di pezzi di ricambio per turbina con accessori del valore complessivo iniziale di D.M. 64.880 di origine e provenienza R.F. di Germania la ditta F.lli Razzoli S.p.a. di Prato ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 21.626 di cui al mod. *B*-Import n. 5532649 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 10 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 9 maggio 1977 con un ritardo, quindi, di giorni centoventinove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 305686 del 1° dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che secondo quanto dichiarato dalla ditta istante, la ritardata importazione sarebbe stata determinata da due successivi scarti di materia prima con conseguente rinvio della fornitura da parte della ditta estera e ritenuto peraltro che la ditta italiana, venuta a conoscenza che l'operazione non si sarebbe più potuta perfezionare entro i termini previsti avrebbe dovuto richiedere la proroga della scadenza dell'impegno valutario assunto;

Tenuto conto altresì che l'interessata, essendo la merce in questione arrivata a Firenze fin dal 12 aprile 1977 ha lasciato trascorrere circa un mese prima di procedere alla nazionalizzazione della stessa e che pertanto non può escludersi una corresponsabilità da parte della ditta importatrice per il ritardo con il quale è stata perfezionata l'operazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 27 luglio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Razzoli S.p.a. di Prato, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, in Prato, nella misura del 5% di D.M. 21.626 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4008)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga al 28 luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata fino al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4604)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Trasferimento dei beni della soppressa ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Toscana;

Considerato che, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'azienda da destinare a scopi scientifici sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Toscana tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Toscana salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Toscana da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Toscana dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE PORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Arezzo	Poppi	23,67.90	
	Totale ufficio amministrazione di Pratovecchio . . .		23,67.90
Firenze	Marradi	190,62.50	
	Totale ufficio amministrazione di Forlì . . .		190,62.50
Firenze	Palazzuolo sul Senio	318,43.52	
	Totale ufficio amministrazione di Ravenna . .		318,43.52
Livorno	Campo Nell'Elba	1,56.34	
	Totale ufficio amministrazione di Livorno . .		1,56.34
Pistoia	Sambuca Pistoiese	285,87.63	
	Cutigliano	236,78.27	
	San Marcello Pistoiese	65,89.70	
	Pistoia	388,11.55	
	Piteglio	38,61.20	
	Abetone	11,91.88	
	Montale	11,65.10	
Firenze	Cantagallo	116,44.60	
	Montemurlo	0,80.20	
	Totale ufficio amministrazione di Pistoia . . .		1.156,10.13
Arezzo	Castel S. Niccolò	155,64.10	
	Castelfranco di Sopra	60,39.00	
	Loro Ciuffenna	47,89.40	
	Talla	39,12.90	
	Castelfocognano	41,33.30	
	Totale ufficio amministrazione di Arezzo . . .		344,38.70
Pisa	Montescudaio	53,77.60	
	Riparbella	588,94.62	
	Totale ufficio amministrazione di Cecina . .		642,72.22
Lucca	Fosciandora	5,14.28	
	Bagni di Lucca	635,42.98	
	Pieve Fosciana	59,12.15	

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Segue: Lucca	Sillano	342,88.82	
	Giuncugnano	204,46.10	
	Villa Collemandina	871,86.78	
	S. Romano Garfagnana	138,37.22	
	Castiglione Garfagnana	31,86.80	
	Totale ufficio amministrazione di Lucca . . .		2.289,15.13
Firenze	Firenzuola	466,74.60	
	Borgo S. Lorenzo	50,40.90	
	Reggello	0,15.38	
	Barberino del Mugello	76,22.38	
	Palazzuolo sul Senio	56,09.16	
	San Piero a Sieve	60,26.20	
	Totale ufficio amministrazione di Vallombrosa . . .		709,88.62
Arezzo	Pieve S. Stefano	18,00.65	
	Totale ufficio amministrazione di Pieve S. Stefano - Semi		18,00.65
Arezzo	Caprese Michelangelo	249,86.05	
	Pieve S. Stefano	1.356,40.32	
	Chiusi della Verna	142,93.63	
	Sansepolcro	892,11.02	
	Subbiano	461,28.60	
	Chitignano	106,79.30	
	Badia Tedalda	248,42.83	
	Totale ufficio amministrazione di Pieve S. Stefano		3.457,81.75
Siena	Castiglion D'Orcia	980,48.46	
	Radicondoli	1.568,10.39	
	Chiusdino	696,50.44	
	Monticiano	798,59.01	
	Murlo	565,38.79	
	Sovicille	62,82.60	
	Casole d'Elsa	353,13.60	
Pisa	Castelnuovo Val di Cecina	8,35.10	
	Totale ufficio amministrazione di Siena . . .		5.033,38.39
Grosseto	Follonica	581,02.43	
	Scarlino	339,60.58	
	Roccastrada	110,71.30	
	Monterotondo Marittimo	1.330,10.70	
	Massa Marittima	2.647,41.68	
Livorno	Suvereto	999,70.80	
	Totale ufficio amministrazione di Follonica . . .		6.008,57.49
	Totale generale . . .		20.194,33.34

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(4306)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Proroga nell'incarico del commissario straordinario della sezione autonoma di credito dei soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 29 marzo 1928, n. 631;

Visti gli articoli 41 e seguenti dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto l'art. 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1978, con il quale è stato nominato il commissario straordinario dell'E.N.A.P.I.;

Visto il decreto interministeriale del 1° marzo 1978, concernente il trattamento economico del commissario straordinario;

Visto l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, con cui è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1979;

Considerato che la sezione autonoma di credito, di cui alla legge 29 marzo 1928, n. 631, ha personalità giuridica propria;

Considerato che ai sensi dell'art. 49 dello statuto citato la sezione stessa è amministrata dagli organi di amministrazione dell'E.N.A.P.I. ora soppressa;

Ritenuto che occorre procedere alla ristrutturazione della sezione sopra menzionata prima della ricostituzione dei normali organi di amministrazione;

Ritenuto che occorre pertanto confermare il commissario straordinario per assicurare la continuità delle relative attività istituzionali della sezione stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vittorio Salvatori, già nominato commissario straordinario dell'E.N.A.P.I. con decreto 18 ottobre 1978 citato nelle premesse per un semestre a decorrere dalla data del decreto stesso, è prorogato nell'incarico di commissario straordinario della sezione autonoma di credito di cui alla legge 29 marzo 1928, n. 631, per sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Al commissario straordinario per il periodo di permanenza in carica spetta una indennità, nella misura stabilita con il decreto interministeriale del 1° marzo 1978, ed il relativo onere graverà sul bilancio della sezione autonoma di credito.

Art. 3.

Le funzioni di controllo della sezione autonoma di credito sono esercitate dal collegio dei revisori nominato con il decreto ministeriale 5 febbraio 1977 integrato con il decreto ministeriale 15 ottobre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: Nicolazzi

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 31 luglio 1978, 29 settembre 1978, 14 novembre 1978 e 27 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Esenzione delle tasse automobilistiche per le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi importati temporaneamente dalla Francia ed appartenenti a persone ivi residenti stabilmente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilisti-

che a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Con effetto dal 1° giugno 1979 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dalla Francia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Francia sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(4710)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1979.

Esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti delle trattrici stradali, degli autocarri e dei rimorchi importati temporaneamente dalla Francia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Francia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Ritenuto che tra l'Italia e la Francia sussiste reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporti di merci;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° giugno 1979 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di merci, importati temporaneamente dalla Francia e appartenenti a persone residenti stabilmente in Francia, sono esenti dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il regime tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 19 maggio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(4709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 maggio 1979:

Landolfi Paola, notaio residente nel comune di Sesto S. Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferita nel comune di Bisaccia, distretto notarile di Avellino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Venditti Antonio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Vitti Maria Antonietta, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Bellelli Elvira, notaio residente nel comune di Barbania, distretto notarile di Torino, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Monami Vincenzo, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Tufani Maurizio, notaio residente nel comune di Frosinone, è trasferito nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

(4697)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza della concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Imperia:

« 27-IM »: Piaggio Giovanni, in Dolceacqua, piazza P. G. Mauro, 6;

« 28-IM »: Bianco Giovanni, in Ventimiglia, via Dante, 31.

(4564)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vicenza:

« 833-VI »: Ciarocchi Giorgio, in Vicenza, via S. Benedetto n. 58;

« 867-VI »: Scalabrin Enzo, in Montecchio Maggiore, via F. Baracca, 10.

(4565)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1978 il notaio dott. Giorgio Castagna, esercente e residente in Verona, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(4698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 21 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	857,55	857,55	857,50	857,55	857,50	857,55	857,45	857,55	857,55	857,55
Dollaro canadese .	741,50	741,50	741,80	741,50	741,52	741,50	741,70	741,50	741,50	741,50
Marco germanico . .	445,88	445,88	445,70	445,88	445,98	445,88	445,89	445,88	445,88	445,85
Fiorino olandese .	409,08	409,08	409 —	409,08	409,11	409,08	409,01	409,08	409,08	409,08
Franco belga . . .	27,785	27,785	27,78	27,785	27,78	27,68	27,788	27,785	27,785	27,75
Franco francese	192,60	192,60	192,65	192,60	192,58	192,60	192,68	192,60	192,60	192,60
Lira sterlina	1750,70	1750,70	1752 —	1750,70	1751,44	1750,70	1751,10	1750,70	1750,70	1750,70
Lira irlandese . .	1682 —	1682 —	1685 —	1682 —	1683,70	—	1683 —	1682 —	1682 —	—
Corona danese .	157,88	157,88	157,75	157,88	157,80	157,88	157,84	157,88	157,88	157,88
Corona norvegese .	164,60	164,60	164,75	164,60	164,77	164,60	164,66	164,60	164,60	164,60
Corona svedese . . .	194,78	194,78	194,70	194,78	194,72	194,98	194,75	194,78	194,78	194,98
Franco svizzero . .	492,28	492,28	491,90	492,28	491,99	492,28	402,05	492,28	492,28	492,28
Scellino austriaco. .	60,555	60,555	60,55	60,555	60,52	60,55	60,55	60,555	60,555	60,55
Escudo portoghese .	17,40	17,40	17,25	17,40	17,25	17,40	17,20	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola . .	12,967	12,967	12,97	12,967	12,96	12,96	12,961	12,967	12,967	12,96
Yen giapponese. .	3,913	3,913	3,91	3,913	3,90	3,91	3,91	3,913	3,913	3,91

Media dei titoli del 21 maggio 1979

Rendita 5% 1935	70,600
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,475
» 5,50 % » » 1968-83	88,125
» 5,50 % » » 1969-84	82,650
» 6 % » » 1970-85	82,400
» 6 % » » 1971-86	78,925
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	84,400
» 9 % » » 1976-91	84,900
» 10 % » » 1977-92	88,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,950
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,600
» » » 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,050
» » » 12 % 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1979

Dollaro USA	857,50
Dollaro canadese	741,60
Marco germanico	445,885
Fiorino olandese	409,045
Franco belga	27,786
Franco francese	192,64
Lira sterlina	1750,90
Lira irlandese	1682,50
Corona danese	157,86
Corona norvegese	164,63
Corona svedese	194,765
Franco svizzero	492,165
Scellino austriaco	60,552
Escudo portoghese	17,30
Peseta spagnola	12,964
Yen giapponese	3,911

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a ventitre posti di vice revisore in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 77/P del 26 febbraio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1979, con la quale e stato indetto un concorso, per esami, a ventitre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 8, comma primo, della deliberazione suddetta che fissa il diario delle prove scritte del concorso nei giorni 13 e 14 giugno 1979 presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4;

Considerata la sopravvenuta revoca dell'autorizzazione all'uso del palazzo degli esami nei giorni stabiliti a causa della utilizzazione di detto edificio per le operazioni elettorali;

Accertato che non esiste la disponibilità di altri locali ove possano svolgersi le prove scritte del concorso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di spostare le date delle anzidette prove scritte e conseguentemente di modificare la citata deliberazione del 26 febbraio 1979;

Delibera:

Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della deliberazione n. 77/P del 26 febbraio 1979, indicata nelle premesse, sono sostituiti come segue:

« Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 14 e 15 settembre 1979, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 - Roma, con inizio alle ore 8,30.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il presidente: DE MEO

(4702)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 8 maggio 1979, n. 170/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 22 luglio 1977, n. 475, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977.

(4703)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di due segretari della commissione esaminatrice del concorso a trecento posti di notaio

Con decreto ministeriale 15 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1979, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 161, è stato stabilito che in aggiunta ai magistrati nominati, con decreto 29 dicembre 1978, segretari della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trecento posti di notaio, indetto con decreto 28 agosto 1978, eserciteranno le funzioni di segretario anche i dottori Giovanni Garofoli, magistrato di tribunale e Orazio Frazzini, aggiunto giudiziario, entrambi addetti al Ministero di grazia e giustizia.

(4704)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a duecentottantatre posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle nuove classi di abilitazioni e alle nuove classi di concorsi a cattedre;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Considerato che il parere del Consiglio nazionale, espresso nell'adunanza 16 febbraio 1978 sugli orientamenti programmatici (allegato *B*), ha per presupposto la vigenza di atti non ancora approvati in sede legislativa (disegno di legge sulla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado) e che pertanto è necessario discostarsi dal parere in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a duecentottantatre posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale così distinti:

sessantacinque posti nei licei classici;

centosessanta posti nei licei scientifici;

cinquantotto posti negli istituti magistrali.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

A ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo.

Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione ai concorsi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli effetti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

c) appartengano ai ruoli del corrispondente tipo di scuola cui si riferisce ciascun concorso (licei classici, licei scientifici e istituti magistrali) oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedre d'insegnamento del tipo di scuola cui si riferisce il posto direttivo.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*), anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono inoltre ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*), i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto cui si riferiscono i concorsi abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi. Sono anche ammessi gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e aeronautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*), purché abbiano titolo al passaggio a cattedre d'insegnamento del tipo di scuola cui si riferisce il posto direttivo.

Art. 3.

Titoli e prove d'esame - Valutazione

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *A*) e gli orientamenti programmatici per le prove di esame (allegato *B*).

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 6 del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove di esame di svolgeranno in Roma.

Ai candidati ammessi ai concorsi saranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove d'esame.

I candidati chiamati a sostenere le prove d'esame dovranno presentarsi, nei locali in cui si svolgeranno le prove stesse, nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per i titoli di servizio e 8 per quelli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28 quarantesimi.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termine

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto.

In caso di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti; per le altre sarà sufficiente fare riferimento alla documentazione allegata alla prima. In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo d'istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 4;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Il candidato dovrà richiedere, altresì, al funzionario competente ad apporre il visto, di attestare, sulla base degli atti d'ufficio, se risultino o meno a carico dell'istante provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica. Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le eventuali interruzioni del servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate sub art. 2, lettera *b*), del presente bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

5) un breve *curriculum* in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta;

6) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

7) un elenco, in triplice copia su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate con la domanda, in unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate;

8) certificato — da parte dei candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), terzo capoverso del presente bando — dal quale risulti che l'interessato è in possesso dello specifico requisito richiesto per l'ammissione ai concorsi;

9) certificato — da parte dei candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), quarto capoverso del presente bando — di abilitazione, ove richiesto, per ottenere il passaggio al tipo d'istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale aspirano.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 7 del presente bando, debbono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le preferenze previste dall'art. 7, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 7.

Commissione - Graduatorie - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi annuali e limitatamente ad esse, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dai medesimi.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

La graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega autenticata nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1979
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 45

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A POSTI DI PRESIDE NEI LICEI E NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI.

A. — SERVIZIO

Massimo punti 12

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo *A* o di ruolo dei docenti laureati negli istituti statali d'istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare di ruolo *B* o di ruolo dei docenti diplomati o quale professore titolare in istituti di istruzione secondaria di I grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato in istituti statali d'istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopra indicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali d'istruzione secondaria di I grado.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di I grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a 6 mesi.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente alla assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto — in tutto o in parte — nella carriera di professore.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
Massimo punti 8

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti 1,00
con voti 110/110	» 0,80
con voti da 99 a 109/110	» 0,60
con voti da 88 a 89/110	» 0,20
per ogni altra laurea	» 0,20

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,20.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di II grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 0,20.

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola indennità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria di II grado, per esami e titoli: punti 1,00.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai professori di ruolo in istituti d'istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di II grado, per ciascuna: punti 1,20.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di I grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o ispettore tecnico: punti 0,80.

7) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie: punti 0,80.

8) Libera docenza: punti 0,60.

9) Maturità in concorsi universitari: punti 0,40.

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a 5 mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di: punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno 6 mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di: punti 0,80.

Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno sei mesi per anno: punti 0,20.

(La valutazione va ridotta, ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, ad un terzo, e sempre che il candidato abbia prodotto l'attestato che, dopo almeno un triennio del servizio lo qualifichi lodevole) fino ad un massimo di: punti 0,80.

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di: punti 2,00.

DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

Per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura	punti 0,50
per ogni censura in più	» 0,80
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese .	» 2,00
per ogni mese di sospensione in più . . .	» 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici	» 0,40

ALLEGATO *B*

PROVA SCRITTA

La prova scritta è intesa ad accertare, nei candidati, le conoscenze e gli orientamenti sugli attuali problemi della scuola e, in particolar modo, sulle finalità formative e di specifica preparazione culturale degli istituti dell'ordine classico, scientifico e magistrale e sulle prospettive di questo tipo di scuola nella riforma dell'ordinamento scolastico secondario. Il candidato farà riferimento alla sua concreta esperienza di insegnante e, se opportuno, alla recente bibliografia relativa alle strutture scolastiche, alle finalità educative, alle metodologie didattiche.

PROVA ORALE

Il candidato dovrà mostrare di possedere non solo una aggiornata preparazione relativa alle discipline che insegna e ai connessi problemi didattici ma una sufficiente conoscenza dei problemi culturali e didattici inerenti al quadro disciplinare della scuola che aspira a dirigere.

Al candidato dovranno essere noti i problemi relativi alla legge n. 477/1973 e ai decreti delegati, in particolare quelli attinenti al funzionamento degli organi collegiali (decreto del Presidente della Repubblica n. 416/1974), allo stato giuridico del personale direttivo e docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974), alla sperimentazione e aggiornamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974), allo stato giuridico del personale non insegnante (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974). Di questa normativa egli dovrà cogliere le motivazioni e dare un meditato giudizio sulle esperienze che sono state fatte (norme di esecuzione, prospettive, difficoltà, ecc.).

Sarà richiesto un maturo approfondimento sul ruolo, il significato e le funzioni del preside nel nuovo sistema scolastico; sulla sua posizione nei confronti delle strutture dell'amministrazione, degli organi di governo della scuola, degli enti locali; sui compiti di promozione e di coordinamento, che al preside spettano dell'attività educativa (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974); sull'aggiornamento (e autoaggiornamento) del dirigente scolastico e dei docenti; sulla sperimentazione.

Potranno inoltre costituire oggetto della prova i seguenti argomenti:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) il concetto di educazione come correlazione di formazione e di istruzione. I fini dell'educazione e della scuola nella società contemporanea. Rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

3) problemi psicopedagogici dell'educazione;

4) i rapporti educativi: educatore-educando; famiglia-scuola; scuola-società;

5) teoria e strutture dell'apprendimento scolastico;

6) metodologie e tecniche dell'insegnamento. Ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta applicazione del metodo interdisciplinare;

7) il problema della valutazione: criteri, metodo e tecniche;

8) aspetti e problemi dell'educazione permanente;

9) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali della contabilità dello Stato;

10) alcune norme di protezione antinfortunistica.

(4675)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera ausiliaria

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei commessi addetti agli uffici centrali e periferici, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Foreste, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a sette posti di commesso in prova nel ruolo centrale e periferico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il posseso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle Forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonché tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse. Tutti i documenti dovranno essere conformi alla legge sul bollo.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello del comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità

procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti, indi formera la graduatoria di merito con l'indicazione del voto complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 7 salvo quelle di cui alla lettera *o)* dello stesso articolo.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* completato dall'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dim strare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documen relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di c all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per moti di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condi zioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presen teranno un certificato in carta legale della competente autorit israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificat rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro

2) diploma originale o copia debitamente autenticata d titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rila sciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazion di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data post riore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindac del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1979
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 77

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . n. . . chiede di partecipare al concorso a sette posti di commesso in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera ausiliaria.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Elenco dei titoli allegati:

. . . .
. . . .

Data, ...

Firma

. . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(4346)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia addetto alla clinica ostetrica e ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia addetto alla clinica ostetrica e ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1595/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(1594/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(1600/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(1593/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(1627/S)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro).

(1585/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(1584/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(1597/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(1582/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(1599/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione urologica;

un posto di assistente del reparto isolamento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(1583/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Concorso a due posti di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(1592/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1596/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra presso l'ospedale di Policoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale di Policoro (Matera).

(1598/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(1628/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina addetti al dipartimento di emergenza ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(1581/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(1591/S)

OSPEDALE « L. PARODI DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione autonoma di emodialisi;

un posto di assistente medico addetto alla sezione autonoma di emodialisi;

un posto di assistente urologo addetto alla sezione autonoma di emodialisi;

un posto di assistente di emodialisi addetto alla sezione autonoma di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(1604/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. **1**.

Attuazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 56, recante norme per l'accelerazione della spesa e per il recupero dei residui passivi.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, primo e secondo comma, della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 56, i limiti di impegno autorizzati con le leggi regionali appresso indicate sono ridotte dell'importo a fianco a ciascuno indicato:

a) legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (art. 6), da lire 550.000.000 a L. 549.400.000;

b) legge regionale 30 giugno 1974, n. 34, da L. 51.718.000 a L. 5.000.000;

c) legge regionale 2 settembre 1974, n. 51 (art. 3), da lire 1.200 milioni a L. 1.199.270.000;

d) legge regionale 17 marzo 1975, n. 34 (art. 2), da lire 400 milioni a L. 326.010.000;

e) legge regionale 22 aprile 1975, n. 62 (art. 3), il limite di impegno di lire 70 milioni è revocato;

f) legge regionale 11 giugno 1975, n. 76 (articoli 4, lettere *a*) e *b*), e 12), i limiti di impegno per complessive lire 130 milioni sono revocati;

g) legge regionale 20 giugno 1975, n. 98 (art. 7), da lire 650 milioni a L. 496.690.000;

h) legge regionale 20 giugno 1975, n. 105 (art. 9), da lire 400 milioni a L. 359.400.000;

i) legge regionale 3 agosto 1976, n. 21 (art. 4), da lire 300 milioni a L. 283.990.000;

l) leggi regionali 3 aprile 1974, n. 17 (art. 21) e 19 agosto 1974, n. 47 (art. 1), da complessive lire 1.000 milioni a lire 80.680.000;

m) legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 (art. 10), il limite di impegno di lire 1.000 milioni è revocato.

Art. 2.

In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente articolo allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, titolo II, sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 241201: « Contributi in annualità dei mutui contratti da comuni e loro consorzi per la realizzazione di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e per quelle di carattere generale occorrenti per l'allacciamento ai pubblici servizi delle aree comprese nei piani di zona - 3ª delle quindici annualità del limite di impegno di lire 400 milioni » è ridotta dell'importo di L. 40.600.000;

la dotazione del cap. 251102: « Contributi in annualità per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera - 3ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di lire 550 milioni » è ridotta dell'importo di L. 600.000;

la dotazione del cap. 252102: « Fondo integrativo regionale per l'anno 1973 per contributi in annualità a comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido e micronidi - 5ª delle venti annualità del limite di impegno di L. 51.718.000 » è ridotta dell'importo di L. 46.718.000;

la dotazione del cap. 252205: « Contributi in annualità a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, enti comunali di assistenza e beneficenza, nonchè enti, istituzioni e fondazioni per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli edifici adibiti a case-albergo e case di soggiorno per anziani, per il riattamento di edifici destinati a case di riposo per anziani e per l'acquisto ed il riattamento di alloggi per anziani, per la realizzazione di centri diurni, di assistenza per anziani » è ridotta dell'importo di L. 16.010.000;

la dotazione del cap. 265116: « Contributi in annualità in favore delle imprese pubbliche e private esercenti autoservizi pubblici di linea, sui canoni di locazione relativi ai nuovi autobus acquisiti mediante locazione finanziaria assistita da contributo regionale - 3ª delle sette annualità del limite di impegno di lire 650 milioni » è ridotta dell'importo di L. 153.310.000;

la dotazione del cap. 266102: « Contributi ad enti pubblici, associazioni ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari all'attività turistico-sociale, nonchè di opere ed impianti complementari all'attività turistica, ivi compresi gli impianti di trasporto a funi, per l'acquisizione di aree da destinare ad usi turistici, per l'installazione o costruzione di impianti di depurazione delle acque e rifiuti di scarico di campeggi e villaggi turistici - 5ª delle venticinque annualità del limite di impegno di lire 1200 milioni » è ridotto dell'importo di L. 730.000;

il cap. 266104: « Contributi in annualità a comuni, comunità montane e altri enti per la realizzazione di villaggi turistici per soggiorni di lavoratori - 3ª delle venti annualità del limite di impegno di lire 70 milioni » è soppresso;

il cap. 266115: « Contributi in annualità a cooperative e altre forme associative fra operatori turistici per l'acquisto di aree e per l'acquisto e costruzione di immobili destinati alla costituzione di centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali di consumo - 3ª delle venti annualità del limite di impegno di lire 80 milioni » è soppresso;

il cap. 266116: « Contributi in annualità a cooperative ed altre forme associative fra operatori turistici per la costruzione e l'acquisto di impianti ed attrezzature fisse per i centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo - 3ª delle dieci annualità del limite di impegno di lire 50 milioni » è soppresso;

la dotazione del cap. 271115: « Contributi integrativi in annualità a beneficiari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 2 gennaio e 12 marzo 1973, numeri 1 e 20, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dal regolamento (CEE) 5 febbraio 1974, n. 17, sulla maggiore spesa accertata nella realizzazione di impianti cooperativi e di opere di bonifica irrigua - 4ª delle dieci annualità del limite di impegno di lire 400 milioni » è ridotta dell'importo di L. 73.990.000;

la dotazione del cap. 273102: « Contributi in annualità sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate - 3ª annualità dei limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 800 milioni » è ridotta dell'importo di L. 919.320.000;

il cap. 273114: « Contributi in annualità sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate ai sensi dell'art. 2, lettera c), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 - 3ª annualità del limite di impegno di lire 1.000 milioni » è soppresso;

la dotazione del cap. 281100: « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » è incrementata dell'importo di L. 2.451.278.000.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 novembre 1978, n. 67, è sostituito dal seguente:

« Al finanziamento dell'onere di lire 1680 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1978 si provvede mediante riduzione per pari importo del "Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali" iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata del consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 dicembre 1978, prot. n. 22702/14061*).

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. 2.

Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diversi.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 10 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina le nomine, le designazioni e le relative conferme da effettuarsi dalla regione Lombardia in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, per incarichi di qualsiasi tipo presso enti, organismi pubblici e privati esterni alla Regione.

Le disposizioni della presente legge, fermi i casi di incompatibilità, previsti dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e da altre leggi generali e speciali non si applicano:

a) alle nomine e designazioni per le quali sia prevista come requisito soggettivo la qualità di consigliere regionale o di titolare di altre cariche di rilevanza statutaria della Regione;

b) alle nomine o designazioni vincolate alla titolarità di altre cariche od uffici in base a disposizioni di legge, nonchè dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego presso la Regione.

Art. 2.

Competenza alle nomine

Spettano alla giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuitele dalle leggi vigenti, nonchè quelle che non siano attribuite ad altri organi dallo statuto o da specifiche disposizioni di legge, o che non siano delegate ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3.

Delega agli enti locali

Sono delegate alle province e ai comuni, singoli o associati, le nomine e designazioni di competenza regionale negli organi di amministrazione di enti, istituti ed organismi che hanno sede ed operano nei rispettivi territori.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per le nomine e designazioni di propria competenza e della giunta regionale per le altre, determina le nomine e designazioni delegate e individua gli enti destinatari delle deleghe.

Nelle procedure per le nomine o designazioni gli enti delegati devono osservare le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili con i loro ordinamenti.

Qualora debbano essere nominate in seno allo stesso istituto, ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

Le nomine e designazioni sono effettuate previo pubblico avviso da affiggersi negli albi degli enti delegati, sulla base di candidature presentate dai consigli od assemblee degli enti stessi.

Art. 4.

Pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni

Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale l'elenco e la data delle nomine e designazioni di cui al primo comma del precedente art. 1 da effettuarsi nell'anno successivo.

Tale elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi in seno ai quali la nomina o la designazione deve essere effettuata;

b) le fonti normative che la prevedono;

c) gli organi regionali cui spetta;

d) gli eventuali compensi previsti a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti o dagli ordinamenti dei singoli enti e da questi dichiarati all'ufficio di presidenza del consglio regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio può disporre ulteriori forme di pubblicità qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione all'importanza e alle caratteristiche particolari delle cariche da ricoprire.

L'ufficio di presidenza, con la stessa procedura prevista dai commi precedenti, provvede a pubblicare elenchi integrativi per le ulteriori nomine o designazioni, nonchè per le sostituzioni o surrogazioni che si rendesse necessario effettuare nel corso dell'anno.

Art. 5.

Presentazione delle proposte di candidatura

Durante i sessanta giorni anteriori alla data nella quale si deve provvedere, possono essere presentate al presidente del consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del consiglio regionale, ed al presidente della giunta per le altre, proposte di candidatura da parte dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali; analoghe proposte possono essere presentate da parte di ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati che operino nei settori interessati.

Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione ad ogni specifico incarico, e devono altresì indicare:

1) dati anagrafici completi e residenza;

2) titoli di studio;

3) *curriculum* professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche ed in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente.

Qualora per le nomine o designazioni di competenza consiliare non siano state presentate proposte di candidature, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a formulare insieme con le indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 6.

Parere delle commissioni consiliari

Scaduti i termini per la presentazione delle proposte di candidatura il presidente del consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di competenza consiliare, le trasmette unitamente alla relativa documentazione alla commissione consiliare competente per materia perchè esprima, motivandolo, il proprio parere.

Entro venti giorni dal termine di cui al primo comma la giunta regionale o il suo presidente, per le nomine o designazioni di rispettiva competenza, predispongono lo schema del relativo provvedimento, nel quale debbono essere indicati i motivi che giustificano la scelta in rapporto ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire, e lo trasmettono per il parere alla commissione consiliare competente per materia, unitamente all'elenco delle candidature presentate ed alla relativa documentazione.

La commissione esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione delle proposte; tale termine è prorogato di ulteriori dieci giorni qualora si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione.

Trascorsi i termini di cui al precedente comma la nomina o la designazione sono effettuate anche in mancanza del parere della commissione.

Art. 7.

Parere in ordine a nuove proposte o conferme

Qualora, a seguito del parere espresso dalla commissione consiliare o per altre ragioni, il presidente della giunta regionale o la giunta stessa ritengano di procedere a nomine o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista dagli articoli precedenti

La stessa procedura si applica per la conferma di chi ricopre la carica, anche nel caso in cui sia già stato espresso il parere consiliare in occasione della prima nomina o designazione.

La conferma non può essere effettuata per più di due volte

Art. 8.

Procedure per le nomine di competenza del consiglio regionale

L'argomento concernente le nomine o designazioni di competenza consiliare è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza dei termini previsti dal precedente art. 6, terzo comma.

Qualora in detta seduta o in quella ancora successiva non si sia provveduto alla nomina o designazione, l'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, assume le necessarie determinazioni.

Qualora per la stessa nomina o designazione siano state presentate più candidature le operazioni di voto si effettuano su liste di votazione predisposte a cura dell'ufficio di presidenza.

Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso istituto, ente od organismo, tre o più persone deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

Art. 9.

Incompatibilità e divieto di cumulo

Salve le incompatibilità sancite dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e da altre leggi generali e speciali e purchè le situazioni sottoindicate non costituiscano requisito di legge per la nomina o la designazione, le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del parlamento o di consiglio regionale;

b) dipendente regionale addetto ad uffici che operano in materie inerenti all'attività dell'ente presso cui avviene la nomina o designazione;

c) componente di organismi consultivi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi di cui alla lettera b);

d) magistrato ordinario, amministrativo o contabile;

e) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato;

f) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

Nel caso di delega delle nomine o designazione agli enti di di cui al precedente art. 3, la nomina o designazione è incompatibile con le funzioni di consigliere comunale o provinciale o di componente l'assemblea degli enti locali associati.

Nelle situazioni d'incompatibilità previste dai precedenti commi la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare la situazione stessa presentando le dimissioni della carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto da norme vigenti o, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

Gli incarichi presso enti, istituti ed organismi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.

Art. 10.

Obblighi derivanti dalla nomina o designazione

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione ne dà immediatamente avviso all'interessato il quale, entro quindici giorni dalla ricezione di tale avviso, deve comunicare per iscritto al consiglio regionale oppure alla giunta regionale o al suo presidente, secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

1) l'inesistenza o cessazione dell'eventuale situazione di incompatibilità;

2) l'inesistenza di conflitto di interesse in relazione all'incarico da assumere;

3) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;

4) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi, ai fini fiscali.

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere presentate anche alla scadenza del mandato, entro il trentesimo giorno della relativa data.

La mancanza o infedeltà delle dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere accertate in ogni momento e comportano la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti nell'esercizio del mandato.

Art. 11.

Doveri inerenti al mandato e revoca del medesimo

Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

Ogni due anni o quando ne siano altrimenti richiesti, essi sono tenuti ad inviare al presidente del consiglio o della giunta regionale una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla commissione consiliare competente per materia.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 12.

Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate

Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 13.

Abrogazione di norme

E' abrogata la legge regionale 9 giugno 1975, n. 74.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 2 *gennaio* 1979, *prot. n.* 20199/220).

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. 3.

Subdelega alle province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 96, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori merci per conto terzi, istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, sono subdelegate alle province.

Art. 2.

Per l'attuazione delle funzioni subdelegate le province osservano le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 e relative norme di attuazione previste dai decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e 16 settembre 1977, n. 783.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni predette gli interessati devono presentare alle province le domande, le comunicazioni e i documenti relativi alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di cui all'articolo precedente, dandone contestuale notizia al comitato provinciale di cui all'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Ciascuna provincia provvede all'espletamento delle attività istruttorie e ne comunica le conclusioni al comitato di cui al comma precedente.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, è autorizzato ad emanare le opportune disposizioni per il coordinamento e l'uniforme esercizio delle funzioni subdelegate.

Le province comunicano ogni trimestre alla giunta regionale i dati riguardanti il numero delle domande loro pervenute, le attività istruttorie svolte e gli oneri finanziari sostenuti.

Art. 4.

Nei casi di ritardo o di omissione di atti istruttori, il presidente della giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce alla provincia nel compimento degli stessi.

In caso di persistente inattività della provincia delegata, la giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale, la revoca della subdelega.

Art. 5.

Gli atti relativi alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse all'amministrazione provinciale competente.

Art. 6.

Le spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate dalla presente legge sono a carico della Regione.

Con deliberazione della giunta regionale è stabilita, di intesa con le province, la ripartizione delle somme stanziate in bilancio ai sensi del successivo art. 7, tenuto conto delle spese che ciascuna amministrazione provinciale dovrà presumibilmente sostenere in relazione alla consistenza delle attività istruttorie da svolgere; con la stessa deliberazione sarà disposto il trasferimento alle province, in unica soluzione anticipata, della quota di fondi rispettivamente loro assegnata.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a partire dall'esercizio finanziario 1979 con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 2 *gennaio* 1979, *prot. n.* 21502/221).

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. 4.

Partecipazione e assistenza finanziaria della Regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 19, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la Regione partecipa alla Federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole imprese industriali - Federfidi lombarda s.r.l.

La Regione presta assistenza finanziaria alla Federazione di cui al precedente comma mediante la concessione di contributi annuali.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione del consiglio regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1.

Art. 3.

Per la partecipazione della Regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi di cui al primo comma dell'art. 1 è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 20 milioni.

Per l'attività di assistenza finanziaria alla Federazione di cui al secondo comma del precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni nel triennio 1979-81, di cui 2.980 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

L'onere finanziario derivante dai commi precedenti trova copertura nel bilancio pluriennale 1978-81, approvato con legge regionale 21 giugno 1978, n. 41, voce 3.4.3: « Partecipazione ed assistenza finanziaria ai consorzi ed alle società cooperative fra piccole e medie imprese industriali (art. 19, legge n. 675/77) », allegato esplicativo « Promozione della federazione regionale fra le cooperative ed i consorzi di garanzia », previsione di spesa riferita a nuovi provvedimenti legislativi.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, la spesa relativa al 1979 fa carico per lire 1.500 milioni, al fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali, iscritta al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata l'iscrizione dei seguenti capitoli:

« Quota regionale per la partecipazione della Regione alla Federfidi lombarda s.r.l. », con la dotazione di lire 20 milioni;

« Contributo annuo della Regione alla Federfidi lombarda s.r.l. », con la dotazione di lire 2.980 milioni.

Art. 4.

In conseguenza delle determinazioni di cui agli articoli precedenti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la dotazione del cap. 281100: « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali », è ridotta dell'importo di lire 1.500 milioni;

n) al titolo II, sezione VII, cat. 10ª, sono istituiti la rubrica 4ª: « Assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese industriali », e il cap. 274100: « Contributo alla Federfidi lombarda », con la dotazione di lire 1.500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *dicembre* 1978, *prot. n.* 22602/14059).

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. 5.

Modificazione della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4: « Partecipazione ed assistenza finanziaria della Regione alla federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' soppresso l'art. 4 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4: « Partecipazione ed assistenza finanziaria della Regione alla Federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *dicembre* 1978, *prot. n.* 22602/14059).

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. 6.

Partecipazione regionale al Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 48 dello statuto, assume una partecipazione nella società denominata « Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese CESTEC »

La partecipazione regionale è assunta in relazione alla presenza nei programmi di attività della società di iniziative specificamente rivolte ad assicurare, in attuazione dell'art. 3 dello statuto regionale, lo sviluppo tecnologico ad enti ed aziende operanti nei settori organici di competenza regionale indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per contribuire alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma la Regione concede alla società per il quadriennio 1978-81 un contributo determinato ai sensi del successivo art. 3.

La società deve inviare annualmente alla Regione una relazione illustrativa del bilancio che evidenzi le modalità di utilizzo del contributo regionale e la effettiva destinazione del contributo stesso ai settori di competenza regionale.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato è autorizzato, previa deliberazione del consiglio regionale, a compiere tutti gli atti necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla società e l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo nonchè a sottoscrivere gli eventuali accordi fra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

Art. 3.

Per la partecipazione della Regione al CESTEC, prevista dal primo e secondo comma del precedente art. 1, è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 100 milioni.

Al finanziamento dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante impiego di pari quota del fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Per la concessione dei contributi annuali al CESTEC, previsti dal terzo comma del precedente art. 1, è autorizzata nel triennio 1979-81 la spesa complessiva di lire 1.200 milioni.

Le quote annuali di spesa relative ai singoli esercizi sono determinate con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere derivante dal precedente terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1978-81 approvato con legge regionale 21 giugno 1978, n. 41, voce 3.4.2: « Assistenza tecnologica alle piccole e medie imprese » allegato esplicativo 3.4.2.1.: « Interventi per l'assistenza tecnologica alle piccole e medie imprese », previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 3, allo stato di previsione della spesa del bilancio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 è ridotta di lire 100 milioni;

al titolo II, sezione VI, rubrica 2ª, è istituita la sottorubrica: « Assistenza tecnica, diffusione tecnologica e sostegno delle piccole e medie industrie » ed il cap. 262300, cat. 8ª, con la denominazione: « Partecipazione al centro lombardo per la assistenza tecnologica e produttiva » e con la dotazione di lire 100 milioni.

In relazione a quanto disposto dal terzo e quarto comma del precedente art. 3, è autorizzata l'iscrizione nello stato della spesa dei bilanci relativi agli esercizi 1979, 1980 e 1981 di un capitolo avente la seguente denominazione: « Contributo al CESTEC, quale concorso della Regione alla realizzazione di iniziative volte ad assicurare lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese lombarde ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1978, prot. n. 22602/14057).

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. 7.
Interventi a sostegno dei consorzi industriali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 10 gennaio 1979)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione attua interventi a sostegno dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, che abbiano lo scopo di realizzare infrastrutture per insediamenti industriali, con particolare riguardo all'assetto e tutela del territorio e alla salvaguardia dell'ambiente in relazione a processi di localizzazione di attività produttive nelle aree e zone industriali.

Art. 2.

Ai consorzi di cui all'articolo precedente, costituiti da comuni, consorzi comprensoriali, province e comunità montane, la Regione concede contributi finanziari per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) promuovere la localizzazione degli insediamenti industriali, in coerenza con le scelte programmatiche e le previsioni degli strumenti urbanistici, in aree e zone industriali atte a consentire il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti, ovvero attuare interventi di miglioramento dei servizi strettamente connessi con la struttura industriale esistente, in attuazione dei programmi degli enti gestori dei servizi sanitari e sociali di competenza regionale;

b) elaborare ed attuare programmi di recupero, completamento, adeguamento e trasformazione d'uso di infrastrutture nelle aree e zone industriali;

c) assumere iniziative volte alla realizzazione, nelle aree e zone industriali, secondo i criteri e con le procedure stabilite dalle vigenti norme statali e regionali, di impianti e servizi contro l'inquinamento atmosferico, idrico e sonoro e per lo smaltimento dei rifiuti solidi, dei fanghi e delle scorie risultanti da lavorazioni industriali;

d) favorire la partecipazione di organismi associativi interessati ai sopraindicati interventi.

Art. 3.

La giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale, per l'approvazione, l'individuazione dei criteri e delle priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 2.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione consiliare di cui al comma precedente, i consorzi di cui all'art. 1, presentano alla giunta regionale il proprio programma di attività. In tale programma i consorzi devono specificare gli interventi e le opere che intendono realizzare, ovvero promuovere nel triennio, indicando i modi di finanziamento ed i tempi di realizzazione.

Entro i successivi sessanta giorni, la giunta formula al consiglio regionale la proposta di un progetto triennale di intervento ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nella quale sono definiti i contributi per ciascun anno, con l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 4, e con l'indicazione della specifica destinazione degli stessi nonchè dei tempi di realizzazione delle iniziative e delle opere.

In conformità al progetto approvato dal consiglio regionale e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio la giunta regionale delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2 ai singoli consorzi.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale, tenuto conto delle eventuali indicazioni formulate dagli enti destinatari dei contributi, nonchè dello stato di attuazione delle iniziative e delle opere ammesse a contributo, presenta al consiglio regionale proposte per l'aggiornamento del progetto di cui al precedente comma e per la revoca dei contributi, ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 4.

L'entità dei contributi di cui al precedente art. 2 è determinata in base ad aliquote delle spese ritenute ammissibili che ciascun consorzio intende affrontare, fino ad un massimo del cinquanta per cento delle stesse. Ai medesimi può essere concesso altresì un contributo per gli oneri e le spese di gestione. Tale contributo è concesso con le stesse modalità di cui al quarto comma dell'art. 3.

Ciascun consorzio entro il 30 giugno di ogni anno, invia alla giunta regionale una relazione nella quale sono specificate le iniziative assunte e quelle che esso intende assumere per il conseguimento degli scopi statutari in attuazione del programma trasmesso alla giunta ai sensi dell'art. 3, secondo comma.

Alla relazione debbono essere allegati il bilancio preventivo ed il conto consuntivi debitamente approvato.

Art. 5.

Ciascun contributo regionale di cui al primo comma dell'art. 4 è erogato per la metà a titolo di anticipazione all'atto della sua concessione e per la parte restante in base allo stato di avanzamento delle opere, ovvero in base allo stato di attuazione delle altre iniziative.

I contributi regionali di cui al medesimo comma dell'art. 4 sono revocati con deliberazione del consiglio regionale qualora il consorzio non realizzi in tutto o in parte le iniziative e le opere in relazione alle quali essi sono stati concessi o non rispetti le specifiche destinazioni ed i tempi stabiliti nel progetto di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni per il triennio 1979-81.

Le quote annuali della spesa saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. L'onere relativo alla spesa di cui al primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale per il quadriennio 1978-81, previsioni riferite a nuovi provvedimenti legislativi, voce 3.4.1.: « Promozione ed infrastrutture di aree per gli insediamenti industriali », allegato esplicativo 3.4.1.2.: « Promozione di consorzi per le aree industriali ».

La legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1979 provvede altresì ad istituire nello stato della spesa i relativi capitoli.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *dicembre* 1978, *prot. n.* 22602/14058).

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1979, n. **8.**

Incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del turismo giovanile, interviene con propri contributi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile (ostelli per la gioventù), sulla base di un documento programmatico.

La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio, per l'approvazione, il documento programmatico di cui al comma precedente.

Art. 2.
Soggetti beneficiari dei contributi

Ai benefici previsti dalla presente legge sono ammessi gli enti pubblici e le associazioni senza fine di lucro, che assumono l'impegno di realizzare o gestire strutture ricettive destinate ad ostelli per la gioventù.

Art. 3.
Forma e misura dei contributi

La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo precedente contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 % della spesa totale riconosciuta ammissibile.

Nelle spese ammissibili sono, peraltro, riconosciute quelle sostenute per l'acquisizione dell'area o dell'immobile, nella misura del 50 %, e quelle sostenute per l'arredamento dell'opera, nella misura del 70 %.

Art. 4.
Modalità e tempi di presentazione delle domande e piano di concessione dei contributi

Gli enti e le associazioni, di cui all'art. 2, devono presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, apposita domanda, corredata da:

a) progetto di massima dell'opera o della iniziativa;

b) preventivo dettagliato di spesa e relativo piano finanziario;

c) assenso del proprietario a poter eseguire le opere o le iniziative, ove il richiedente non fosse proprietario dell'immobile;

d) indicazioni del tipo di gestione e dei tempi di realizzazione dell'opera o della iniziativa.

Al fine di favorire un più proficuo rapporto tra gli ospiti degli ostelli e la comunità locale ove sono situati è fatto obbligo ai soggetti richiedenti di prevedere nella progettazione dei suddetti ostelli spazi da adibire ad attività culturali e ricreative. Tali spazi potranno altresì essere utilizzati dalle associazioni giovanili locali.

La giunta regionale, in conformità con gli indirizzi formulati dal documento programmatico di cui all'art. 1, e sulla base delle domande pervenute ai sensi del comma precedente, approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per i singoli esercizi, e sentita la commissione consiliare competente, un piano annuale di concessione dei contributi a norma del precedente articolo.

Il piano di concessione indica in particolare:

a) il soggetto beneficiario del contributo e le opere finanziate;

b) l'ammontare del contributo concesso;

c) i tempi entro i quali il beneficiario si impegna a realizzare gli interventi finanziati;

d) le modalità di erogazione del contributo concesso.

Il piano vale come atto di concessione di contributi e di impegno della spesa relativa, ai fini di quanto disposto dagli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 5.
Erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 3, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato, in conformità con quanto previsto nel piano di riparto dei contributi.

Art. 6.
Norma transitoria

Ai fini della concessione dei contributi, afferenti all'anno 1979, il piano di cui all'art. 4 è predisposto dalla giunta regionale, entro sessanta giorni, sulla base delle domande già presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti da altre leggi regionali di intervento per l'incentivazione turistica.

Art. 7.
Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per il triennio 1979-81, di cui lire 300 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1979.

Le successive quote annuali della spesa saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri relativi agli esercizi 1979-81 previsti dalla presente legge, è apportato al bilancio pluriennale, approvato con legge regionale 21 giugno 1978, n. 41, la seguente modifica.

Sono soppresse le previsioni di spesa per gli anni 1979-81, ammontanti a lire 900 milioni, riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi, voce 3.7.1.: « Enti ed organismi operanti nel settore del turismo », allegato esplicativo 3.7.1.3: « Ristrutturazione degli organismi operanti nel turismo ».

E' autorizzata, per gli anni 1979-81, la spesa di lire 900 milioni da iscrivere nel quadro « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » relativa alla voce 3.7.2.: « Sviluppo e potenziamento dell'offerta turistica », allegato espli-

cativo 3.7.2.3.: « Realizzazione di alloggi turistici e di servizi complementari per il turismo sociale », di cui lire 300 milioni per l'anno 1979 e lire 600 milioni per gli anni 1980-81.

L'onere dedeterminato per gli anni 1979-81 ai sensi del primo comma del presente articolo trova copertura nel quadro della spesa del bilancio pluriennale 1978-81, voce 3.7.2.: « Sviluppo e potenziamento dell'offerta turistica », allegato esplicativo: « Realizzazione di alloggi turistici e di servizi complementari per il turismo sociale », previsioni di spesa relative a nuovi previsti provvedimenti legislativi, modificato ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 è autorizzata l'iscrizione di un capitolo con la denominazione: « Contributi in capitale a enti pubblici e associazioni senza fine di lucro per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile » e con la dotazione di lire 300 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 gennaio 1979, prot. n. 21402/291).

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1979, n. 9.

Ristrutturazione del palazzo Bagatti Valsecchi di proprieta regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di ristrutturazione e per lo arredo del palazzo Bagatti Valsecchi di via S. Spirito, 10, Milano, acquistato dalla Regione con deliberazione n. 15247 del 20 maggio 1975 in esecuzione della legge regionale 21 aprile 1975, n. 58, è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 700 milioni.

Art. 2.

All'onere della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 1, si fa fronte, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, mediante l'utilizzo di pari quota della dotazione del cap. 281100: « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979 è autorizzata l'iscrizione di un capitolo con la denominazione « Spese per i lavori di ristrutturazione del palazzo Bagatti Valsecchi di via S. Spirito, 10, Milano » e con la dotazione di lire 700 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 gennaio 1979

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 gennaio 1979, prot. n. 22702/372).

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1979, n. 10.

Partecipazione della regione Lombardia al Centro teatrale bresciano - consorzio tra il comune e la provincia di Brescia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo sviluppo di programmi di elevata qualificazione culturale la Regione partecipa dall'anno 1979 agli oneri di gestione del Centro teatrale bresciano - consorzio tra il comune e la provincia di Brescia con un contributo di lire 50 milioni.

Limitatamente all'esercizio 1979 la regione concede al Centro teatrale bresciano un contributo straordinario di lire 50 milioni.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente, è subordinata alla presentazione dei bilanci annuali di previsione dell'ente e di una particolareggiata relazione illustrativa delle attività da svolgersi nel territorio regionale.

Il contributo annuo, nonchè il contributo straordinario previsto dal precedente art. 1, è erogato e liquidato in unica soluzione con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

All'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante impiego della maggiore quota spettante alla Regione dall'anno 1979 sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa di un capitolo con la seguente denominazione: « Contributo ordinario al Centro teatrale bresciano - consorzio tra il comune e la provincia di Brescia » e con la dotazione di lire 50 milioni.

Limitatamente all'esercizio 1979, è autorizzata l'iscrizione nello stato della spesa del bilancio di previsione di un capitolo con la seguente denominazione: « Contributo straordinario al Centro teatrale bresciano - consorzio tra il comune e la provincia di Brescia », con lo stanziamento di lire 50 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 gennaio 1979

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 gennaio 1979, prot. n. 21402/371).

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1979, n. **11.**

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1975: « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27, è così modificato:

« L'autorizzazione alla alienazione dei beni patrimoniali degli enti ospedalieri, di cui all'art. 7, ottavo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa ove il provento di tali alienazioni sia destinato al finanziamento degli investimenti previsti nel piano di cui al successivo art. 5, con l'approvazione del piano medesimo, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) la destinazione dei proventi deve essere prevista nel programma di intervento dell'ente;

b) la stessa destinazione deve essere verificata ai fini della sua rispondenza al piano ospedaliero;

c) l'operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non deve essere in contrasto con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia di utilizzo del territorio e di tutela dell'ambiente.

L'autorizzazione alla alienazione dei beni patrimoniali degli enti ospedalieri può essere altresì concessa dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, anche in deroga alla condizione di cui alla lettera *a*) del comma precedente, allorchè i proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali siano destinati al completamento di opere già appaltate, ovvero ammesse a contributo della Regione a norma delle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 9 e 14 agosto 1973, n. 34, ovvero siano destinati alla manutenzione anche straordinaria del patrimonio da reddito, o ad interventi intesi ad adeguare le esistenti strutture ospedaliere e relative pertinenze a nuove esigenze assistenziali, derivanti da leggi statali o regionali successive all'adozione dei programmi degli interventi dei singoli enti, nonchè in caso di cessione di beni o di diritti reali ad altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento dei fini istituzionali di ciascuna.

L'autorizzazione di cui al presente articolo non è richiesta in caso di espropri, di costituzione di servitù previste come coattive e quando il provento dell'alienazione o della compensazione per permuta non supera i dieci milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 8 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *gennaio* 1979, *prot. n.* 20902/373).

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1979, n. **12.**

Rimborso delle spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il mandato ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui all'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è gratuito.

Ai membri del comitato regionale spetta il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione a riunioni del comitato o da questi promosse o per motivi di ufficio inerenti allo svolgimento dei compiti del comitato stesso, nella stessa misura prevista per i consiglieri regionali dalla legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai membri del comitato che, per ragioni del loro ufficio, debbano recarsi in località diversa da quella ove il comitato risiede, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, purchè documentate, nella stessa misura prevista per i consiglieri regionali dalla legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, e successive modificazioni.

Art. 3.

I rimborsi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono effettuati trimestralmente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 4.

La corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di insediamento del comitato radiotelevisivo.

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico a decorrere dall'esercizio 1979, sul capitolo corrispondente al cap. 111105 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *gennaio* 1979, *prot. n.* 22802/374).

(2615)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791410)